

REGOLAMENTO (CEE) N. 2653/69 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g) dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2197/69 ⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1968/1969 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 824/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽⁵⁾, prorogato per la campagna 1969/1970 dal regolamento (CEE) n. 2434/69 ⁽⁶⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 823/68 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 7 dello stesso regolamento; che il metodo di calcolo consiste nel fare la somma di diversi elementi definiti in detti articoli;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissa-

zione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il latte in polvere contenuto nel prodotto e il prodotto stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b) che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68, moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto; che lo stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b) per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto e il prodotto stesso;

considerando che l'importo di base dev'essere uguale ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun prodotto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1073/68;

considerando che per i prodotti del gruppo n. 11 appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 2 originari e in provenienza dai paesi terzi, per i quali si è constatato che all'importazione nella Comunità il prezzo praticato non è inferiore a 85 u.c./100 kg, il prelievo per 100 kg di prodotto è uguale:

- se appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 aa), al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto,
- se appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti:
 - a) un elemento uguale al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto
 - b) un elemento uguale a 20 unità di conto;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 823/68 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

— un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità ;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento ;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera ; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità ;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g) del regolamento (CEE) n. 804/68, all'esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota ; che alla constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per tramite degli Stati membri ;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità ; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota ; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza

tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato, in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato ; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro ;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolato in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie ;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, del 11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune ;

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68 i prelievi sono fissati ogni quindici giorni ; che, qualora risulti necessario, essi possono essere modificati nel frattempo ; che un prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo sia applicabile ;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati : B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % III. superiore a 45 %	0200 0300 0400	41,93 88,69 137,06
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : A. senza aggiunta di zuccheri : I. Siero di latte II. Latte e crema di latte, in polvere : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere : a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % : 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % 2. altri b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 45 % 2. superiore a 45 % B. con aggiunta di zuccheri : I. Latte e crema di latte, in polvere : a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » ⁽¹⁾ , in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ : 1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % 2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900	10,50 46,20 64,25 66,25 110,25 40,20 58,25 60,25 104,25 16,17 21,83 88,69 137,06 29,00 33,00

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	(salvo diversa indicazione) Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto
04.02 (segue)	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	2000	36,00
	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	2100	38,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2200	per kg 0,4020 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2300	per kg 0,5825 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2400	per kg 1,0425 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2500	per kg 0,4020 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2600	per kg 0,5825 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2700	per kg 1,0425 ⁽¹⁰⁾
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2800	28,88
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
04.03	1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2900	per kg 0,8869 ⁽¹⁰⁾
	2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3000	per kg 1,3706 ⁽¹⁰⁾
04.03	Burro :		
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 %	3100	161,25
	B. altro	3200	196,73
04.04	Formaggi e latticini :		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :		
	a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :		
	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	3300	15,00
	2. uguale o superiore a 141,75 u.c.	3400	56,50 ⁽¹¹⁾
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	3500	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	3600	56,50 ⁽¹¹⁾

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (segue)	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	3700	56,50 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	56,50
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	90,00 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	34,67
	D. Formaggi fusi :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	a) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	4100	30,00
	b) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i $\frac{5}{6}$ del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	4200	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4300	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 46 %	4400	59,08
	2. superiore a 46 %	4500	79,46
	b) superiore a 36 %	4600	159,46
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	a) inferiore o uguale a 47 %	4700	90,00
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	4800	84,67
	2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	4900	51,27 ⁽¹³⁾
	bb) superiore a 48 %	5000	51,27 ⁽¹⁴⁾
	3. altri	5100	51,27
	c) superiore a 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	5200	38,45
	II. non nominati :		
	a) grattugiati od in polvere	5300	90,00
	b) altri	5400	131,27

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: A. Lattosio e sciroppo di lattosio: II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁵⁾	5500	16,34
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: A. Lattosio e sciroppo di lattosio	5600	16,34
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾ : I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % 4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	5700 5800 5900 6000 6100	32,15 41,40 38,80 32,08 41,40

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 6,00 u.c.
- c) 9,38 u.c.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 9,38 u.c.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg, peso netto, è limitato al 12 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

⁽¹⁵⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.